



Sirmione, lì 24/09/2018

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI FORNITURA DI SALE MARINO AD USO DISGELO STRADALE

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Costituisce oggetto del presente atto l'affidamento della fornitura di sale marino ad uso disgelo stradale con anti ammassante in Big Bags.

ART. 2 – IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA

L'importo della fornitura è di € 2.600,00=, oltre IVA.

La cifra indicata potrà variare in più o in meno, senza che la Ditta possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati o prezzi diversi da quelli offerti. *Lo sconto offerto in fase di gara sarà applicato al preventivo inviato all'Ufficio Tecnico sia sulla manodopera che sui materiali utilizzati.*

I prezzi rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Appalto, senza alcuna possibilità di revisione. Nel caso in cui si rendesse necessario, a richiesta del Comune far eseguire forniture e prestazioni eventualmente non previste, il corrispettivo verrà preventivamente concordato di volta in volta.

ART. 3 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'oggetto dell'appalto consiste nella **FORNITURA DI SALE MARINO AD USO DISGELO STRADALE CON ANTI AMMASSANTE IN BIG BAGS.**

- Fornitura di un carico completo pari a circa 30 tonn. di sale marino uso disgelo stradale con anti ammassante in Big Bags da 10/12q. cad.;
- Trasporto franco ns. magazzino di Sirmione in Via Garbella n.1;
- Consegna eseguita con bilico della lunghezza di circa 16 metri;
- Scarico a ns. cura;

ART. 4 – RESPONSABILITA'

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento della fornitura devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore.

L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitata nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico dell'Appaltatore.

Spetta comunque all'Appaltatore l'adozione, di sua propria iniziativa, nell'esecuzione della fornitura, dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità del personale, e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.



Pertanto l'Appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente – tanto verso l'Amministrazione che verso i terzi – di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione della fornitura, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza della fornitura stessa.

In conseguenza l'Appaltatore, resta automaticamente impegnato a:

- Liberare l'Amministrazione ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
- Attenersi alle norme che saranno emanate dagli uffici preposti nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dalla fornitura appaltata, anche se ciò comporti la esecuzione della fornitura a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, ed obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
- Mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte degli uffici preposti, di chiedere l'allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero – per qualsiasi motivo – graditi all'Amministrazione;
- Utilizzare, per le attività dell'Appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifica fornitura. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme aziendali dell'Amministrazione e delle disposizioni che saranno impartite dagli uffici preposti;
- A segnalare all'Ente eventuali danni a terzi, non appena a conoscenza dell'accaduto.

ART. 5 - PENALI – RISOLUZIONE

Nel caso gli interventi programmati non vengano rispettati ed in ogni altro caso di mancata osservanza di obblighi contrattuali l'Amministrazione ha la facoltà di applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, o per ogni non corretta applicazione delle norme del contratto, previa contestazione scritta.

La medesima penale verrà applicata in caso di inottemperanza all'obbligo specifico di cui all'art. 4, comma 2.

Il Comune avrà inoltre la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto con effetto immediato nei seguenti casi:

- a) in caso di fallimento o di scioglimento, per qualsiasi causa, della Ditta;
- b) in caso di gravi e/o reiterate infrazioni alle norme di legge e del presente capitolato sempre che, nonostante le diffide, non si sia provveduto a quanto richiesto entro il termine assegnato;
- c) in caso di cessione del contratto a terzi.



ART.6 – TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA

Il tempo utile per l'effettuazione della fornitura compresa nell'appalto è fissato in giorni **15 (QUINDICI)** naturali consecutivi decorrenti dalla data della determina di aggiudicazione dell'appalto.

Nel calcolo del tempo di cui al comma precedente è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

La cessione del contratto, sia totalmente che parzialmente, è vietata.

ART. 8 – SUBAPPALTI

Il subappalto, è vietato.

Art. 9 - PAGAMENTI

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante mandato presso la Tesoreria dell'Ente a **60 giorni** dalla data di ricevimento delle fatture, da emettere con cadenza da concordare con l'Ufficio Tecnico, previa verifica della regolarità della prestazione eseguita, nonché della regolarità contributiva.

ART. 10 – OBBLIGHI DELLA DITTA

La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione dell'atto, alla categoria e nella località in cui si svolge la fornitura, nonché condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

ART. 11 - SICUREZZA

L'affidatario dovrà rigorosamente attenersi a tutte le norme stabilite dalle leggi in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro ed in special modo al dettato del D.lgs n. 81/2008. Si impegna in particolare :

- ad attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche ed in particolare a dotare il personale di tutti i DPI idonei per l'esecuzione della fornitura ;
- ad informare e formare i propri dipendenti sui rischi relativi al lavoro oggetto della fornitura;
- a pretendere l'osservanza delle norme antinfortunistiche dei propri dipendenti e dovrà predisporre le relative cautele in ordine ai servizi oggetto della fornitura.

L'inosservanza degli obblighi previsti darà facoltà al Comune di risolvere il contratto con effetto immediato.



Comune di Sirmione

UFFICIO TECNICO

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

ART. 13 - NORME SPECIFICHE DI SICUREZZA E DUVRI

L'affidatario, sulla base dei rischi esistenti nei luoghi nei quali andrà ad operare, dovrà garantire il rispetto delle misure generali di tutela e degli specifici obblighi posti a suo carico. In particolare dovrà rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico al fine di evitare che la fornitura venga svolta in concomitanza con dipendenti di altri datori di lavoro (compresi dipendenti comunali e volontari del soccorso) e di pubblico.

ART. 14 – COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

I costi relativi alla sicurezza sul lavoro sono posti a carico dell'affidatario, nella misura indicata in sede di offerta.

ART. 15 - NORME SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI –

1. L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente il Foro di Brescia.

ART. 17 – RIFERIMENTO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non è contemplato nel presente atto, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore



Il Responsabile Settore Gestione del Territorio
Ing. Marco Angelo Cordini

COMUNE DI SIRMIONE

P.ZZA VIRGILIO, 52 – SIRMIONE (BS)

t 030 9909123 – f 030 9909142

www.comune.sirmione.bs.it

tecnico@sirmionebs.it